Parere U.L.L. n.70.2010 (Prot..14035 del 12 maggio 2010)

Voce: Impiego e impiegati pubblici
Oggetto: Applicabilità art.4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n.20.

Massima Nel riformare il quadro normativo di regolazione e gestione dei servizi idrici in conformità alla c.d. legge Galli la Regione , pur con qualche eccezione , ha recepito la regola del passaggio del personale già adibito a compiti attinenti al servizio idrico ai nuovi soggetti gestori dettandone forme e modalità di applicazione con l'art.36 della l.r. 20 del 2003.
A distanza di anni tuttavia il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art.4 della legge regionale 20 dicembre 2008, n.20 che il successivo art. 62 della legge regionale. 14 maggio 2009, n. 6 ha in parte interpretato e in parte modificato.
Dal descritto sviluppo normativo può desumersi che il personale destinatario del previsto transito presso le Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.sia solo quello che, alla data di entrata in vigore della L.R. n.20/2008, dipendeva ancora dai consorzi idrici tra i Comuni e non quello che era già stato trasferito ai gestori ai sensi dell'art 36 della L.R. 20/2003.
La norma, in quanto parte dell'ordinamento regionale, andava subito applicata insieme con il correttivo costituito dalla possibilità di comandare presso l'ente gestore il personale operaio in esubero.

Riferimenti : art.36 L.R.n.20/2003;art.4 L.R. n.20/2008;art.62 L.R. n.6/2009.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it